

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/93 DELLA COMMISSIONE****del 6 agosto 1993**

**che sottopone a restrizione quantitativa le importazioni di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/82,

considerando quanto segue:

**Procedura**

La Commissione è stata informata che le importazioni nella Comunità di alluminio greggio originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania avevano registrato un considerevole aumento e continuavano ad aumentare in condizioni tali da arrecare grave pregiudizio all'industria comunitaria. In data 3 febbraio 1993, il governo francese ha chiesto l'adozione di misure di salvaguardia a livello comunitario nei confronti delle importazioni in questione, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82.

Prevvia consultazione degli Stati membri, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, l'apertura di una procedura d'inchiesta comunitaria relativa alle importazioni dai paesi in questione.

La Commissione ha raccolto tutti i dati ritenuti necessari e verificato tutte le informazioni ricevute.

La Commissione ha proceduto a verifiche sul posto in Germania, Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

La società InterComAlum, che rappresenta gli interessi di taluni produttori della Russia e degli altri paesi della CSI, nonché di taluni produttori e commercianti europei e

americani, ha trasmesso il parere dei medesimi alla Commissione.

I servizi della Commissione hanno altresì raccolto il parere di taluni utilizzatori di alluminio greggio originario dei paesi terzi in questione.

**Prodotto**

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è l'alluminio greggio di cui al codice NC ex 7601 (alluminio non legato del codice NC 7601 10 00 e leghe di alluminio primario del codice NC 7601 20 10), originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania.

L'importazione nella Comunità di tale prodotto è libera e soggetta ad un'aliquota di dazio doganale del 6 %. L'alluminio greggio non rientra nel SPG (sistema di preferenze generalizzate).

**Metodi di produzione e campione di misura**

Esistono due modi di produrre l'alluminio greggio:

- 1) tramite il ciclo elettrolisi — fusione;
- 2) esclusivamente per fusione.

L'alluminio greggio prodotto con questi due procedimenti è simile sotto tutti gli aspetti.

L'alluminio greggio è commercializzato sotto forma di lingotti, di barre e di billette. Solo i lingotti devono essere nuovamente fusi per ottenere la forma necessaria ai fini della produzione di prodotti semilavorati.

Il campione di misura dell'alluminio greggio è quello con grado di purezza AL 99,7.

**Prodotti simili e concorrenti**

La produzione comunitaria ottenuta col ciclo elettrolisi-fusione è costituita fondamentalmente da alluminio greggio legato e di purezza AL 99,7.

Le importazioni originarie dei paesi terzi sono costituite prevalentemente da alluminio greggio non legato il cui grado di purezza è spesso inferiore ad AL 99,7.

Tuttavia, il metallo di qualità inferiore può essere, se del caso, portato al grado di purezza desiderato e sottoposto alle varie operazioni per la formazione di leghe.

La produzione comunitaria è pertanto simile e concorrente sotto tutti gli aspetti ai prodotti importati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 94 del 3. 4. 1993, pag. 4.

## Il mercato mondiale

L'alluminio ha un mercato mondiale. Il prezzo dell'alluminio greggio su tale mercato è definito in rapporto alla quotazione del lingotto AL 99,7 alla Borsa di Londra per i metalli non ferrosi (London Metal Exchange).

Pertanto, il prezzo dell'alluminio greggio in lingotti è fondamentalmente lo stesso in tutto il mondo.

Per quasi la totalità delle vendite, l'industria comunitaria applica tale prezzo di base sia per le consegne ai clienti indipendenti, sia per quelle alle società associate<sup>(1)</sup>.

A tale prezzo di base si aggiungono i valori connessi alla composizione, alla forma del prodotto e al trasporto. Talvolta, il prezzo di base può anche essere ridotto in funzione della qualità del prodotto.

L'imprevedibile e massiccio aumento delle esportazioni originarie dei paesi terzi in questione ha completamente sconvolto l'equilibrio tra domanda e offerta su cui si basa la quotazione del London Metal Exchange (qui di seguito denominato prezzo LME).

Tale situazione di squilibrio ha provocato un aumento delle scorte nel mondo (passate da 1 807 000 t nel 1989 a 3 500 000 t nel 1992) seguito dal crollo del prezzo LME del lingotto (riferimento a tre mesi: da 1 907,3 USD/t nel 1989 a 1 292,5 USD/t nel 1992).

## Industria comunitaria

L'industria comunitaria dell'alluminio greggio oggetto dell'inchiesta rappresenta il 90 % della produzione comunitaria. Tale produzione è localizzata in Germania, Spagna, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia.

### Consumo di alluminio greggio nella Comunità

Il consumo apparente di alluminio greggio nella Comunità è passato da 3 779 000 t nel 1989 (compreso quello nella RDT, stimato a 90 000 t), a 3 841 000 t nel 1990 (compreso quello nella RDT, stimato a 61 000 t), a 3 837 000 t nel 1991 e a 3 975 000 t nel 1992, pari ad un aumento di oltre il 7 %.

### Situazione dell'industria comunitaria

#### 1) Produzione

La produzione complessiva dell'industria comunitaria è diminuita del 5 % passando da 2 375 000 t nel 1989 a 2 255 000 t nel 1992.

<sup>(1)</sup> Fanno eccezione talune vendite effettuate in base a contratti di lunga durata stipulati prima del 1990 (in via di esaurimento).

Tali cifre includono la produzione di alluminio greggio mediante elettrolisi:  $\pm 2\,130\,000$  t nel 1989,  $1\,965\,000$  t nel 1992.

#### 2) Capacità di produzione

La capacità di produzione relativa all'elettrolisi è passata da  $2\,165\,000$  t nel 1989 a  $2\,355\,000$  t nel 1992, pari ad un aumento del 7,8 %.

L'industria comunitaria ha utilizzato la sua capacità di produzione al 100 % fino al 1989. Da allora, il tasso di utilizzazione degli impianti è andato diminuendo fino all'83 % alla fine del 1992.

Questa sottoutilizzazione ha contribuito in misura non trascurabile al peggioramento dei risultati finanziari dei produttori comunitari, data l'entità dei costi fissi da sostenere.

#### 3) Le vendite

Il volume delle vendite è sceso da  $2\,800\,000$  t nel 1989 a  $2\,680\,000$  t nel 1992, ossia del 6 %.

Il valore delle vendite è crollato da  $5\,800\,000$  USD nel 1989 a  $4\,050\,000$  USD nel 1992, il che rappresenta una diminuzione del 30 %.

Tale contrazione delle vendite si è registrata malgrado l'aumento del consumo comunitario.

#### 4) Costo di produzione

Tutti i produttori comunitari hanno diminuito dal 15 % al 20 % il loro costo di produzione per tonnellata nel corso del periodo 1989-1992.

Tale costo unitario, espresso in USD, era nel 1989 ancora inferiore al prezzo di riferimento LME ed è attualmente sensibilmente superiore (nel 1992, costo di produzione:  $1\,830$  USD/t, prezzo LME:  $1\,280$  USD/t).

#### 5) Le scorte

Le scorte di fabbrica sono passate da  $145\,000$  t nel 1989 a  $175\,000$  t nel 1992, registrando un aumento del 20 %.

#### 6) I prezzi

Il prezzo di vendita espresso in valore/t è sceso da  $2\,000$  USD nel 1989 a  $1\,440$  USD nel 1992.

Tale prezzo è attualmente (marzo-maggio 1993) sensibilmente inferiore al costo di produzione (in media del 22 %).

### 7) *La redditività*

La progressiva diminuzione dei prezzi di vendita ha condotto l'industria comunitaria in una situazione difficile, nonostante la diminuzione dei costi di produzione.

L'industria comunitaria, che fino al 1989 contava su un margine di profitto dell'ordine del 25 % circa rispetto alle vendite, ha visto tale margine ridursi progressivamente.

Nel 1992, le perdite erano mediamente dell'ordine del 15 % rispetto al valore delle vendite.

### 8) *L'occupazione*

Il personale occupato nelle imprese è passato da 16 200 unità nel 1989 a 13 900 nel 1992, il che equivale ad una riduzione del 15 %. In qualche caso tale riduzione è stata superiore al 40 %.

### 9) *Chiusura degli impianti*

Le unità di produzione si sono ridotte da 28 nel 1990 a 22 nel 1992. Tra queste ultime, sei hanno soppresso talune linee di produzione.

### *Conclusione*

L'industria comunitaria si trova in gravi difficoltà di ordine sia economico che finanziario.

Tale grave situazione contrasta con il fatto che l'industria comunitaria è, sotto il profilo tecnologico, tra le più avanzate nel mondo.

### **Le vendite d'alluminio dei paesi terzi in questione**

#### 1) *Esportazioni*

Dal 1989, le esportazioni di alluminio greggio dei paesi terzi in questione verso il mondo occidentale sono aumentate ininterrottamente, passando da 190 000 t nel 1989 a 434 000 t nel 1990, a 886 000 t nel 1991 e a 839 000 t nel 1992.

Tali esportazioni si sono prevalentemente orientate verso l'Europa, segnatamente verso la Comunità per motivi di vicinanza.

#### 2) *Importazioni*

Le importazioni nella Comunità di alluminio greggio proveniente dai paesi terzi in questione sono di due tipi: le importazioni definitive (l'alluminio è importato per essere destinato al consumo nella Comunità) e le importazioni provvisorie (l'alluminio entra nel territorio della Comunità in regime di perfezionamento attivo).

Le importazioni definitive sono passate da 75 000 t nel 1990 (comprese le 60 000 t importate dalla RDT) a 134 000 t nel 1991 e a 351 000 t nel 1992.

Le importazioni provvisorie sono state di 129 000 t nel 1990, di 195 000 t nel 1991 e di 177 000 t nel 1992.

La quantità complessiva di alluminio primario dei paesi terzi in questione entrata nel territorio della Comunità è stata pertanto di 144 000 t nel 1990, di 329 000 t nel 1991 e di 528 000 t nel 1992.

#### 3) *Quota di mercato*

Mentre nel 1989 la quota di mercato comunitario di tali importazioni definitive era inesistente, nel 1990 essa è stata dell'1,6 %, nel 1991 del 3,5 % e nel 1992 del 9 %.

#### 4) *Prezzo*

Il prezzo medio di tali importazioni è passato da 1 631 ECU/t nel 1989 a 1 336 ECU/t nel 1990, a 1 067 ECU/t nel 1991 e a 917 ECU/t nel 1992. Tale prezzo medio è di molto inferiore al prezzo LME.

La sottoquotazione media rispetto ai prezzi medi degli scambi intracomunitari è stata del 16 % nel 1990, del 22 % nel 1991 e del 23 % nel 1992.

I prezzi delle importazioni sono generalmente inferiori ai prezzi LME, ma anche ai costi di produzione dei produttori comunitari più efficienti.

### **Causalità**

#### 1) *Effetto delle importazioni interessate*

La produzione comunitaria e la sua quota di mercato sono andate diminuendo in parallelo con l'incremento delle importazioni dai paesi terzi in questione sul mercato comunitario.

In particolare, tra il 1989 e il 1992, la perdita della quota di mercato comunitario (- 8 %) ha coinciso con l'acquisizione delle quote di mercato delle importazioni in oggetto (passata dall'1,5 % al 9 %).

L'alto tasso di crescita di tali importazioni è stato strettamente connesso con il basso prezzo al quale il metallo importato da tali paesi è stato venduto sul mercato comunitario; tale prezzo è stato inferiore di circa il 30 % al prezzo LME in vigore, a causa della minore purezza dell'alluminio per il prodotto in questione.

In tali condizioni, l'industria comunitaria ha registrato una contrazione delle vendite e della sua quota di mercato e ha dovuto ridurre la propria produzione a vantaggio delle importazioni di alluminio greggio dai paesi in questione.

#### 2) *Effetto di altri fattori*

##### a) riduzione del prezzo di riferimento LME

La riduzione del prezzo mondiale ha avuto effetti negativi sulla redditività dell'industria dell'alluminio, colpendo indistintamente tutti i produttori a livello mondiale.

Tuttavia, la situazione dei produttori comunitari si è aggravata per il fatto che essi sono stati i soli, tra quelli del mondo occidentale, ad aver dovuto subire una massiccia penetrazione delle importazioni originarie dei paesi terzi in questione effettuate a prezzi sottoquotati rispetto al prezzo LME e per prodotti di scarsa purezza.

b) L'evoluzione dei consumi

Il consumo apparente di alluminio greggio nella Comunità è aumentato di circa il 7 %, passando da 3 705 000 t nel 1989 a 3 975 000 t nel 1992.

Il danno subito dall'industria comunitaria non può pertanto essere attribuito ad una contrazione della domanda nella Comunità.

c) L'aumento delle capacità di produzione dell'industria comunitaria

Dall'analisi dei dati relativi allo sviluppo delle capacità, risulta una crescita limitata equivalente all'aumento della domanda.

Tale crescita non può pertanto essere considerata la fonte di un grave pregiudizio.

d) Le importazioni da altri paesi terzi

Le importazioni da paesi terzi non contemplati dalla procedura comunitaria sono passate da 1 562 000 t nel 1989 a 1 628 000 t nel 1990, a 1 592 000 t nel 1991 e a 1 618 000 t nel 1992. Il loro aumento è stato pertanto del 3,5 % circa e la loro quota di mercato è rimasta stabile intorno al 40 %. Tali prodotti sono stati commercializzati in base al prezzo LME in vigore, senza provocare sottoquotazioni del prezzo praticato dall'industria comunitaria.

In questa situazione, non sembra che l'evoluzione di tali importazioni abbia potuto arrecare o contribuire ad arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria.

e) Competitività dell'industria comunitaria

L'industria comunitaria deve far fronte a costi energetici estremamente elevati e di manodopera in costante aumento.

Ciò nonostante, i costi di produzione sono diminuiti dal 15 % al 20 % tra il 1989 e il 1992 grazie ad un miglioramento della produttività e alla riduzione del prezzo dell'allumina.

### Conclusioni

Benché altri fattori abbiano contribuito al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, è evidente che

solo le importazioni in questione e le condizioni alle quali sono state effettuate hanno arrecato grave pregiudizio ai produttori comunitari.

### Misure

La Commissione ritiene che si potrebbe pervenire ad una soluzione negoziata del problema delle importazioni di alluminio greggio nella Comunità, tale da garantire, in futuro, uno sviluppo armonico degli scambi commerciali di alluminio greggio tra la Comunità e i paesi terzi oggetto della presente inchiesta e da rispondere, in queste condizioni, all'interesse della Comunità.

Tuttavia, alla luce dei contatti avuti con il principale paese esportatore, la Commissione deve constatare che, per il momento, non è possibile pervenire ad una tale soluzione, poiché non esistono gli strumenti che ne consentano la sua effettiva attuazione da parte dei paesi terzi interessati.

In questa situazione e tenuto conto delle critiche circostanze in cui versa l'industria comunitaria, ove qualsiasi ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, la Commissione ritiene che, in attesa della realizzazione di una soluzione reciprocamente soddisfacente, sia necessario che la Comunità adotti, a titolo conservativo, misure di salvaguardia.

A tal fine, la Commissione ritiene opportuno, nella fase attuale, limitare fino al 30 novembre 1993 l'importazione nella Comunità di alluminio greggio originario dei paesi terzi in questione ad una quantità di 60 000 t, corrispondente al tradizionale volume di scambi.

Inoltre, è necessario subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione di importazione che sarà rilasciata dagli Stati membri, nei limiti della quantità sopraindicata, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

La ripartizione tra gli Stati membri del contingente di 60 000 t sarà regolata in conformità della procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio (<sup>1</sup>).

Infine, è opportuno precisare che tali misure non ostacolano l'immissione in libera pratica dei prodotti considerati in corso di spedizione verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione.

### Interesse della Comunità

La Commissione ritiene che la misura che si propone di introdurre, in ragione sia del volume, fissato in riferimento alla corrente degli scambi tradizionali, sia della sua limitata durata, possa nuocere solo in misura trascurabile agli interessi dei trasformatori indipendenti che si riforniscono nei paesi terzi interessati, nonché a quelli dei consumatori di prodotti finiti e semilavorati.

(<sup>1</sup>) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

In queste condizioni, ai fini dell'istituzione delle misure di salvaguardia non si può privilegiare il loro interesse particolare rispetto a quello dei produttori comunitari dei prodotti simili e dei produttori di prodotti semilavorati e finiti di cui essi garantiscono il rifornimento. La mancanza di qualsiasi misura avrebbe infatti la conseguenza di nuocere, a breve termine, alla vitalità dell'industria comunitaria e di prospettare a taluni produttori l'eventualità di un arresto immediato della loro produzione. In queste condizioni, gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 novembre 1993, l'importazione nella Comunità dell'alluminio in forma greggia originario di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, di cui ai codici NC 7601 10 00 e 7601 20 10, è limitata ad un contingente globale di 60 000 t.

#### *Articolo 2*

Il contingente di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri secondo le tradizionali correnti di scambio conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

#### *Articolo 3*

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti oggetto del contingente di cui all'articolo 1 è subordinata alla ripartizione di cui all'articolo 2, nonché alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

2. L'autorizzazione di importazione è rilasciata dallo Stato membro di importazione entro un termine massimo

di 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di importazione.

3. L'autorizzazione è valida due mesi, fatta salva un'eventuale revoca.

4. La richiesta presentata dall'importatore deve recare:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) la designazione del prodotto con l'indicazione:

- della denominazione commerciale,
- del corrispondente codice NC,
- del paese d'origine,
- del paese di provenienza;

c) l'indicazione del prezzo CIF in ecu franco frontiera comunitaria, specificato per ciascuna voce della nomenclatura;

d) il peso netto per voce della nomenclatura della Comunità;

e) la o le date nonché il o i luoghi previsti per l'importazione.

5. Il richiedente deve attestare l'esattezza delle informazioni contenute nella sua richiesta di autorizzazione d'importazione.

#### *Articolo 4*

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 non si applicano ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in corso di spedizione verso la Comunità, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 30 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1993.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*